

## OSSERVATORIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

### Corte Cost., sentenze 18 aprile 2014, n. 105 e n. 106

*Gazzetta Ufficiale I serie speciale del 23 aprile 2014, n. 18*

**CIRCOSTANZE DI REATO – RECIDIVO REITERATO – VIOLENZA SESSUALE O RICETTAZIONE – CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL CASO DI MINORE GRAVITA' O DEL FATTO DI PARTICOLARE TENUITA' – GIUDIZIO DI COMPARAZIONE – DIVIETO DI PREVALENZA DELL'ATTENUANTE – INCOSTITUZIONALITA'** (artt. 3, 27 Cost. ; artt. 69, 99, 609 bis, 648 c.p.; L. 5 dicembre 2005 n. 251, art. 3)

*“E' incostituzionale l'art. 69, comma IV, c.p., come sostituito dall'art. 3 l. 5 dicembre 2005 n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis , comma III, c.p. o di cui all'art. 648 cpv, c.p., sulla recidiva, nei casi previsti dall'art. 99, comma IV, c.p.”.*

La Corte costituzionale elimina il divieto di prevalenza nel giudizio di comparazione con la recidiva di cui all'art. 99, comma IV, c.p., in relazione alle fattispecie di violenza sessuale di minore gravità e di ricettazione per fatti di particolare tenuità, richiamando i principi della finalità rieducativa della pena e del principio di proporzione tra sanzione e offesa. (S.S.)

### Corte Cost., sentenza 5 dicembre 2014, n. 273

*Gazzetta Ufficiale I serie speciale del 10 dicembre 2014, n. 51*

**CONTESTAZIONE “FISIOLOGICA” DI FATTO DIVERSO E ACCESSO AL GIUDIZIO ABBREVIATO**

**PROCEDIMENTO PENALE – DIBATTIMENTO – NUOVE CONTESTAZIONI – FACOLTA' DELL'IMPUATTAO DI RICHIEDERE IL GIUDIZIO ABBREVIATO RELATIVAMENTE AL FATTO DIVERSO CONTESTATO IN DIBATTIMENTO QUANDO LA NUOVA CONTESTAZIONE CONCERNE UN FATTO CHE NON RISULTAVA DAGLI ATTI DI INDAGINE AL MOMENTO DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE** (artt. 3, 24 Cost.; artt. 438ss., 516 c.p.p.)

*“E’ incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24, comma 2, Cost. l’art. 516 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione”.*

In ordine alla contestazione di un fatto diverso, la mutata descrizione del fatto per il quale è già stata esercitata l’azione penale obbliga il pubblico ministero ad una nuova contestazione dibattimentale, non potendo il *novum* affiorato formare oggetto di un separato procedimento, stante l’efficacia preclusiva del giudicato. In tal caso, all’imputato deve essere consentito di chiedere che si proceda eventualmente nelle forme di cui agli articoli 438 e seguenti c.p.p. (S.S.)